

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTINI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1969

Integrazione dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione ed ordinamento della scuola media statale e abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, recante norme per l'applicazione degli articoli 17, 19 e 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sul passaggio a carico dello Stato del personale di segreteria e ausiliario delle scuole secondarie di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, venivano mantenuti, a carico dei Comuni che avevano provveduto di loro spontanea iniziativa all'istituzione di scuole medie statali e di avviamento anteriormente al 1° ottobre 1963, tutti gli oneri ed i contributi di qualsiasi specie, consolidati al 1° ottobre 1963, deliberati dai Comuni stessi a favore di dette scuole.

Non è chi non veda come la norma abbia praticamente premiato quei Comuni che preferirono attendere l'intervento dello Stato, ed abbia così perpetuato una situazione insopportabile nei confronti di quelli che, con gravissimo sacrificio, avevano sopperito a compiti che lo Stato, con la precitata leg-

ge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha in via di principio riconosciuto avrebbero dovuto essere da esso sostenuti.

Ora, se la norma poteva essere, se non giustificata, almeno spiegata (data l'impossibilità di reperimento di adeguati finanziamenti) per i primi anni di attuazione della legge, la spiegazione non può più essere valida oggi, quando oramai il decorso del tempo rende assolutamente insopportabile la discriminazione, ed allo Stato è stato concesso il tempo necessario per la assunzione dell'ulteriore onere.

Si ritiene pertanto necessario un disegno di legge di modifica del contenuto dell'articolo 20 della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è aggiunto il seguente comma:

« Dagli oneri da consolidarsi a norma del primo comma sono esclusi quelli già a carico dei Comuni ai sensi dell'articolo 91, lettera *f*), n. 6, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla corresponsione di stipendi e salari al personale di segreteria e di servizio delle scuole secondarie di avviamento professionale ».

Art. 2.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa occorrente per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.